



Provincia di Caserta

FAQ ELEZIONI PROVINCIALI

IL SISTEMA DI VOTO

D. Come funziona il voto per il Consiglio? E' un voto di lista?

R. Sì. In sede di conversione del DL 90/2014, la Legge 214/2014 ha introdotto il voto di lista. Può comunque essere indicato nominativamente un candidato. In caso di omonimia, è necessario, oltre al cognome, scrivere anche il nome.

D. Il voto di preferenza assegnato comporta anche voto alla lista del candidato votato?

R. Sì, in quanto il voto è unico e l'intenzione dell'elettore inequivoca.

D. Cosa accade in caso di corretta espressione del voto di lista, ma di non corretta espressione della preferenza per un candidato consigliere?

R. È valido il voto alla lista, nullo il voto di preferenza;

D. a) Ove una lista prenda un numero di preferenze per eleggere tre consiglieri, ma in rapporto ad essa non siano stati espressi voti nominativi ai consiglieri, si segue l'ordine di lista per l'attribuzione dei seggi?

D. b) ove una lista prenda un numero di preferenze per eleggere tre consiglieri, ma in rapporto ad essa siano stati espressi voti nominativi in rapporto a due consiglieri, vale che gli stessi sono eletti, e il terzo è il primo utile della lista?

R. In entrambi i casi possono proclamarsi eletti consiglieri i candidati in base all'ordine della lista.

D. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

R. Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

D. Nelle liste di candidati vi è necessità di presenza di una partecipazione di genere? Vi sono disposizioni del regolamento sulle elezioni che prevedono norme a questo riguardo?

R. La materia è disciplinata dalla legge, e non dal regolamento provinciale.

No, non esistono riserve di "quota" per le componenti "dei due sessi" per le elezioni del 12 ottobre 2017.

Da un canto, in effetti, il comma 71 della Legge n. 56/2014, prevede: "Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile".

Tuttavia, il successivo comma 72 prevede che "Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71".

La Legge 7 aprile 2014, n. 56, è entrata in vigore, in via generale, l'8 aprile 2014. Pertanto, la specifica disposizione del comma 71 non è ancora applicabile.

D. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima?

R. Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.

D. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NELLO STESSO RIQUADRO la preferenza espressa per un candidato di altra lista?

R. Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.

D. Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e NEL RIQUADRO DI UN'ALTRA LISTA la preferenza espressa per un candidato della lista votata?

R. Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).

D. Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?

R. Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).

D. Il voto di preferenza espresso per un candidato alla carica di consigliere provinciale, pur non essendo apposto alcun voto al contrassegno in lista, comporta che sia validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato?

R. Sì, il voto di preferenza assegnato comporta anche voto valido alla lista del candidato prescelto.